



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Documento

“I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista”

*Prime osservazioni alla luce della normativa
sulla FE obbligatoria tra privati*

CNT

Marzo 2018



A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO

**IMPATTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELLA DIGITALIZZAZIONE
SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

AREA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

CONSIGLIERE DELEGATO

Maurizio Giuseppe Grosso

COMPONENTI

Loredana Bruno

Fabio Coacci

Fabrizio Scossa Lodovico

Umberto Zanini

ESPERTO

Claudio Rorato

2

RICERCATORE FNC

Tommaso Di Nardo

Indice

Presentazione.....	4
1. La spinta alla digitalizzazione della fatturazione elettronica obbligatoria	6
1.1. Soggetti obbligati.....	6
1.2. Soggetti esonerati.....	8
1.3. Ambito oggettivo.....	8
1.4. Decorrenza	9
2. Casi di esclusione dalla fatturazione elettronica, casi particolari e criticità.....	10
3. Funzionamento del Sistema d’Interscambio	13
4. Fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI. Lo studio professionale “Modello evoluto/digitale”	17
4.1. Fatture di vendita	17
4.2. Fatture di acquisto.....	19
5. Analisi comparativa modello analogico/digitale	21
6. Considerazioni finali.....	23



Presentazione

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevede rilevanti novità in materia di fatturazione elettronica al fine di incrementare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione nell'ambito Iva, oltre che avviare un percorso di semplificazione amministrativa e contabile.

L'intervento è finalizzato ad estendere l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, attualmente previsto nei confronti della sola pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede di introdurre l'obbligo di emettere fattura elettronica anche nei rapporti tra privati in due fasi: la prima avrà inizio l'1 luglio 2018 e riguarderà le cessioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto pubblico; la seconda fase, inizierà dall'1 gennaio 2019 e interesserà tutte le altre operazioni tra soggetti privati.

L'impatto di tale previsione sarà notevole: si stima, infatti, che il recente intervento produrrà annualmente circa 1,3 miliardi di documenti digitali.

Alla luce di ciò, il documento si propone di compiere una prima valutazione sull'impatto della digitalizzazione sempre più spinta dell'attività degli studi professionali derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, con l'obiettivo di cogliere possibili opportunità di crescita e sviluppo della professione a partire dall'analisi dei rapporti con la clientela, in particolare di quella tenuta alla contabilità semplificata che oggi rappresenta, invece, una possibile area di rischio per la professione dal momento che essa copre una rilevante quota di mercato nell'ambito dei servizi contabili e fiscali ed è potenzialmente più esposta alla concorrenza.

Sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015, le imprese operanti in contabilità semplificata sono 2.072.098 e sono formate da 1.607.671 imprese individuali e 464.427 società di persone. Si stima che il 76% di questi soggetti, vale a dire 1.574.795, siano attualmente clienti dei commercialisti e generino una quota di fatturato complessiva degli studi professionali stimabile intorno al 25/30%.

Il documento intende suggerire ai commercialisti alcune possibili vie da percorrere per fornire un servizio più efficiente e mantenere al tempo stesso un ruolo strategico nel rapporto con l'impresa e l'imprenditore. A tal fine, dopo una breve analisi delle novità normative in tema di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, viene presentato un nuovo modello di contabilità, definito per l'appunto "digitale", basato sulla gestione diretta da parte dello studio del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica in un sistema che vede interagire telematicamente il cliente e lo studio che condividono lo spazio digitale entro il quale si svolge il processo di fatturazione.

Ciò richiederà per il professionista la necessaria riorganizzazione dello studio e dei processi organizzativi interni, ma, allo stesso tempo, permetterà ai sistemi contabili e amministrativi aziendali in contesti “semplificati” di diventare più efficienti e di migliorare significativamente il grado di affidabilità del sistema delle relazioni economiche e commerciali oltre che di compliance normativa e fiscale, assegnando al commercialista un ruolo sempre più centrale nell’intero processo. Infatti, le risorse che in tal modo si liberano per la cancellazione dei tempi richiesti dai processi contabili “analogici” tradizionali, risorse di mera registrazione contabile ovvero, prevalentemente, di raccolta della documentazione cartacea, digitazione dati e archiviazione cartacea, possono essere, in tutto o in parte, reindirizzate alle fasi più propriamente di validazione e controllo dei processi, oltre che di sistemazione e analisi dei dati, con la conseguenza di efficientare il servizio alla clientela.

Il documento segnala anche alcune criticità che derivano dall’introduzione della fatturazione obbligatoria tra privati. Infatti, in prima istanza, viene fatto rilevare come la fattura analogica non scompaia del tutto e come lo stesso “spesometro” sopravviva nel caso di cessione di beni o di prestazioni di servizi tra soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati nel territorio dello Stato, oltre a tutti quei casi particolari che derivano dall’esistenza di regimi Iva speciali e che pongono non pochi problemi di attuazione pratica e, infine, le inevitabili difficoltà di raccordo pratico tra le nuove normative in tema di “regime di cassa” per le semplificate e di detrazione dell’Iva.

Tali criticità, che effettivamente riducono la portata innovativa della FE in termini di semplificazione amministrativa, vanno tenute in debita considerazione sia nel valutare l’impatto delle novità normative in termini di costi degli adempimenti sia nel prevedere ogni possibile problematica operativa in fase di attuazione.

Maurizio Giuseppe Grosso

Consigliere delegato

1. La spinta alla digitalizzazione della fatturazione elettronica obbligatoria

La legge di bilancio 2018¹ rende obbligatoria, a partire dall'1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti privati**², con l'anticipo al 1° luglio 2018 dell'obbligatorietà per le cessioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto pubblico³.

Prima di tale intervento, il legislatore⁴ aveva già introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo normativo, la legge di bilancio 2018 ha provveduto, tra l'altro, a modificare il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

A seguito di tali modifiche, **per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra privati**, in sostituzione del vigente regime opzionale⁵, è prevista, con la decorrenza innanzi illustrata, l'emissione di fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio⁶.

6

1.1. Soggetti obbligati

L'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra **soggetti**:

- **residenti**,
- **stabiliti**,
- **o identificati** (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione)

¹ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

² Art. 1, commi 909 e 916, L. n. 205/2017 cit.

³ Art. 1, commi 917 e 920, L. n. 205/2017 cit.

⁴ Cfr. art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Si ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica è scattato dal 6 giugno 2014 con riferimento ai Ministeri, alle Agenzie fiscali e agli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale e dal 31 marzo 2015 con riferimento a tutte le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, non solo quelle incluse nell'elenco Istat, ma anche, tra le altre, le autorità indipendenti, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso il Coni.

⁵ Il testo originario dell'art. 1 terzo comma del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha introdotto, per tutti i soggetti passivi IVA, un regime opzionale riguardante la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, con riconoscimento di premialità a coloro che se ne avvalgono.

⁶ Dall'1 gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio (c.d. SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato XML della fattura elettronica (cfr. par. 3).

nel territorio dello Stato⁷.

La fattura elettronica diviene dunque uno strumento obbligatorio anche nei rapporti tra privati.

Per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gli operatori possono avvalersi di intermediari (ad es. i commercialisti), ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

Le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica, ovvero in formato analogico, è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica od in formato analogico della fattura.

Con riguardo alle fatture elettroniche transitate dal SdI, si considerano soddisfatti gli obblighi di conservazione di cui al DMEF 17 giugno 2014, ma è necessario attendere uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per capirne la reale portata, oltre che tempi e modalità di applicazione. Sul punto si auspica che tale conservazione assolva a tutti gli obblighi a carico del contribuente, anche civilistici, per non aumentare gli oneri a carico delle imprese e dei professionisti.

A favore dei soggetti che adottano la fatturazione elettronica e garantiscono, altresì, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, il legislatore ha previsto anche una particolare premialità, consistente nella **riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti**⁸. Le modalità attraverso cui garantire la tracciabilità dei pagamenti saranno definite con apposito decreto ministeriale. Risultano, però, esclusi da tale beneficio coloro che esercitano il commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, comma 1).

In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la fattura si considera non emessa e di conseguenza vengono irrogate le conseguenti **sanzioni pecuniarie** (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni per omessa fatturazione saranno applicate nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta e la sanzione sarà applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

A fronte del nuovo obbligo, sono state previste talune **semplificazioni amministrative e contabili**⁹.

Innanzitutto, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse ricevute (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁷ Cfr. l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dal comma 909 dell’art. 1 della L. n. 205/2017.

⁸ Il nuovo art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, si riferisce ai termini di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁹ Cfr. il comma 916 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 e il nuovo testo dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

Inoltre, sulla base dei dati delle operazioni effettuate acquisiti digitalmente, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza *on line*, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:

- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi;
- le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia verrà meno l'obbligo di **tenuta dei registri** delle fatture e degli acquisti.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'ultima disciplina saranno emanate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

1.2. Soggetti esonerati

Risultano, invece, espressamente esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica coloro che applicano il **regime forfettario** (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il **regime fiscale di vantaggio** (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2).

1.3. Ambito oggettivo

La fatturazione elettronica riguarda le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Sono ricomprese anche le relative **variazioni**.

Restano, invece, escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.

In merito agli scambi con **operatori non stabiliti nel territorio dello Stato**, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. In caso di omissione della trasmissione di tali dati ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 471/1997 (ossia, la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).

1.4. Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° gennaio 2019**. Come già ricordato, a decorrere dalla medesima data sarà abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. "spesometro").

L'obbligo di emettere fattura in formato elettronico è anticipato al **1° luglio 2018** per i documenti fiscali relativi a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ed a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alle **cessioni di carburanti**, viene abrogata la scheda carburante e gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica¹⁰. Sarà previsto l'esonero da tale obbligo per le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori. I commi 922 e 923 introducono, inoltre, la necessità di dover ricorrere al pagamento con carte di credito, di debito o prepagate ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.

A favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1 luglio 2018, mediante carte di credito. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

La Legge di bilancio 2018¹¹ ha infine rinviato al prossimo 1° settembre l'obbligo di emettere la fattura elettronica per gli acquisti di beni da parte di **viaggiatori extra-UE** (fatture per il c.d. *tax free shopping*) di importo complessivo superiore a 155 euro, al lordo dell'Iva, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario¹².

¹⁰ Art. 1, co. 920, L. n. 205/2017.

¹¹ Art. 1, co. 1088, L. n. 205/2017.

¹² Per la disciplina relativa allo sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'UE, cfr. l'art. 38-*quater* del D.P.R. n. 633/1972.

2. Casi di esclusione dalla fatturazione elettronica, casi particolari e criticità

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati da parte della Legge di bilancio 2018 non elimina del tutto l'utilizzo delle fatture analogiche, pertanto, almeno in questa fase iniziale, nell'operatività quotidiana continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l'emissione di fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche.

Infatti, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 così come modificato dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 comma 909) sono stati esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel così detto "regime di vantaggio" (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011) e coloro per i quali si applica il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014). Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche.

Inoltre, poiché la norma prevede l'emissione della FE per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato, nessun obbligo di emissione elettronica di tali documenti è prevista nel caso di cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che extracomunitari.

In questo ultimo caso, tuttavia, permane l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tali operazioni ("spesometro"). Rimane esclusa la trasmissione delle cessioni documentate da bolletta doganale. La trasmissione delle operazioni che non transiteranno dalla fattura elettronica dovrà essere adempiuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento, per quelle emesse, o quello della data di ricezione per quelle ricevute.

Relativamente ai soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), che certificano le proprie operazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino annotando dette operazioni sul registro dei corrispettivi (articolo 24 DPR 633/72), è prevista la facoltà di trasmissione telematica. L'opzione (quinquennale) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituisce gli obblighi di cui all'articolo 24 citato.

Qualora il committente ne faccia richiesta, vige l'obbligo di emissione della fattura che, in questo caso, dovrà comunque essere elettronica. L'emissione della fattura elettronica al consumatore finale sarà resa disponibile sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e mediante il rilascio di una copia analogica salvo espressa rinuncia da parte dello stesso.

Esemplificando, si avranno le seguenti casistiche.

Ciclo attivo - Committente soggetto passivo

	Residente	Residente PA	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica

Ciclo attivo - Committente NON soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE	NON residente Extra UE – TAX Free ¹³
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	Fattura Elettronica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	-

Circa la data di effettuazione dell'operazione con il conseguente obbligo di emissione del documento si continua ad applicare quanto previsto dall'art. 6 DPR 633/72

Nel caso di esportazione, il documento comprovante l'operazione è la documentazione doganale (DAU) e non c'è necessità che la merce sia accompagnata dalla fattura che, quindi, può seguire gli ordinari canali di trasmissione. Nelle operazioni intracomunitarie, il ricevente ha l'obbligo di integrazione della fattura con l'indicazione degli elementi che concorrono a formare la base imponibile e dell'imposta applicata. Poiché le fatture elettroniche non possono essere modificate, per l'integrazione occorrerebbe emettere un altro documento in cui annotare l'integrazione con indicati gli estremi della fattura ricevuta e, successivamente, entrambi i documenti dovrebbero essere sottoposti al processo di conservazione, apponendo firma digitale e marca temporale.

Ciclo passivo - Fornitore soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica

11

Nel caso di importazione di merce il documento di riferimento è la Bolletta Doganale che verrà trasmessa all'Amministrazione direttamente dalla Dogana.

Siccome talvolta la prevista emissione delle fatture elettroniche mal si concilia con alcuni casi particolari o di prassi operative, queste situazioni dovranno essere oggetto di attenta valutazione in sede di emanazione dei previsti decreti attuativi.

Si citano alcuni casi e regimi particolari:

- soggetti che applicano regimi di ventilazione dei corrispettivi;
- soggetti che applicano il regime speciale degli agricoltori;
- soggetti che applicano il regime speciale delle agenzie di viaggio;
- soggetti che applicano il regime speciale del margine;
- soggetti che applicano il regime monofase;

¹³ L'art. 4 bis del D.L. 193/2016 ha previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1 gennaio 2018 (prorogata al 1 settembre 2018) per gli acquisti di valore complessivo superiore ad euro 154,90 destinati all'uso personale ai sensi dell'art. 38 quater del DPR 633/72.

-
- soggetti che effettuano le cessioni in modalità di tentata vendita;
 - soggetti ai quali è concessa la possibilità di poter annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo (autotrasportatori art. 74 comma 4 DPR 633/72);
 - soggetti che effettuano pagamenti in nome e per conto di terzi (es. spedizionieri).

Gli spedizionieri frequentemente fungono da collettori delle fatture passive intestate al cliente, effettuano le verifiche su quanto addebitato, provvedono al saldo e successivamente le trasmettono al cliente stesso unitamente alla propria. In uno scenario di fatturazione elettronica le fatture verrebbero trasmesse direttamente all'intestatario (cliente dello spedizioniere), creando una difficoltà nei flussi documentali ed organizzativi tipici di catene logistiche "AEO"¹⁴. Nel regime contabile delle imprese minori (semplificate), la Legge 232/2016 ha introdotto il nuovo regime di determinazione del reddito "improntato alla cassa" (nel senso che al regime di cassa puro si applicano delle deroghe per competenza). Al fine di adempiere correttamente alla tenuta della contabilità le imprese minori ai sensi dell'articolo 18 del DPR 600/73 la circolare n.11 del 13 aprile 2017 dell'Agenzia delle Entrate prevede tre differenti modalità:

- a) istituzione dei registri IVA ove obbligatori e l'istituzione di appositi registri degli incassi e dei pagamenti dove annotare in ordine cronologico rispettivamente i ricavi incassati ed i costi effettivamente sostenuti;
- b) istituzione dei registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
- c) istituzione dei registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato ed il costo si intende pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

L'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevede per i soggetti passivi IVA ammessi al regime contabile semplificato il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/72 se si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Nello specifico, i prospetti di liquidazione periodica IVA, la dichiarazione annuale IVA e dei redditi, i modelli F24 con le imposte da versare. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il contribuente avesse effettuato l'opzione per annotare i documenti sulla base della data di incasso o pagamento come indicato alla lettera sub c), dovrebbe necessariamente istituire i registri. La gestione ai fini IVA sarà coincidente, ma la dichiarazione dei redditi potrà coincidere solo se tutti i documenti saranno stati pagati ed incassati e non si avranno costi non documentati da fatture transitate dal sistema SdI (personale, ecc.)

¹⁴ Operatore Economico Autorizzato. Si tratta di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane che garantisce livelli di affidabilità e di qualità degli operatori nella catena di importazione/esportazione.

3. Funzionamento del Sistema d'Interscambio

Prima di passare alla presentazione e all'analisi del nuovo modello di gestione digitale della contabilità con riguardo alle imprese in contabilità semplificata e di valutare le differenze con il modello "analogico" attuale, ci soffermiamo brevemente sul funzionamento del Sistema d'Interscambio che si trova al centro del processo di fatturazione elettronica.

Il Sistema di Interscambio è la struttura informatica, istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gestita dall'Agenzia delle Entrate e sviluppata da Sogei (che ne cura la conduzione tecnica), mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche.

La fattura elettronica, per essere correttamente gestita dal Sistema di Interscambio deve presentare specifiche caratteristiche tecniche, ovvero:

- il contenuto è rappresentato in un file XML;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto deve essere garantita tramite l'apposizione della firma digitale da parte dell'emittente.

La trasmissione della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a cui il documento si riferisce (fornitore e destinatario), in quanto tra i due attori si interpone il Sistema di Interscambio (SdI) che riceve la fattura dal fornitore, effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al destinatario.

Per utilizzare il Sistema di Interscambio i soggetti emittenti devono accreditarsi su di esso, aderendo e sottoscrivendo un accordo di servizio.

La trasmissione dei file verso il Sistema di Interscambio può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- sistema di Posta Elettronica Certificata: in questo caso il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta;
- invio tramite web: utilizzando il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- altre modalità di invio sono rappresentate da servizi quali Servizio SDICoop, Servizio SPCoop, Servizio SDIFTP, utilizzati principalmente dagli intermediari nella fatturazione elettronica.

Per quel che riguarda la fattura elettronica B2B, è previsto che se il ricevente non è soggetto accreditato al Sistema di Interscambio, l'unica modalità di invio utilizzabile è tramite l'indirizzo PEC del destinatario; viceversa, se quest'ultimo è accreditato, possono essere utilizzati anche gli altri canali.

Il file da inviare tramite Sistema di Interscambio può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura), un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione), oppure un file archivio; in quest'ultimo caso trattasi di file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file fattura. Nell'ultima fattispecie indicata, il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file fattura contenuti al suo interno, trattando i suddetti file fattura come se

venissero trasmessi singolarmente. Una volta ricevuto il file (singolo, lotto o file archivio) contenente la fattura elettronica, il Sistema di Interscambio effettua su di esso le seguenti verifiche:¹⁵

- *nomenclatura ed unicità del file trasmesso*: è eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso, attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto; il Sistema di Interscambio verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle specifiche tecniche e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
- *dimensioni del file*: garantisce che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione utilizzato (sito web, PEC, ..);
- *integrità del documento*: accerta che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso il controllo sulla firma apposta su quanto trasmesso, il Sistema di Interscambio ne verifica l'integrità;
- *autenticità del certificato di firma*: accerta la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle "Certification Authorities", il Sistema di Interscambio verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso;
- *del file e del formato*: controlla che il contenuto del documento sia formato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;
- *sul contenuto*: garantisce la coerenza del contenuto degli elementi informativi come previsto dalle regole tecniche;
- *di validità del contenuto della fattura*: verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro al destinatario; in particolare, viene effettuato un controllo:
 - sul destinatario della fattura: occorre che sia presente e attivo nelle anagrafiche di riferimento (IPA per le pubbliche amministrazioni, Sistema di Interscambio per i privati),
 - sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria;
- *di unicità della fattura*: intercetta e impedisce l'inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata se i dati contenuti all'interno della fattura e relativi all'identificativo cedente/prestatore, all'anno della data fattura e al numero fattura coincidono con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non è stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario.

Tutti i controlli sopra descritti, qualora il file inviato al Sistema di Interscambio sia relativo ad un documento per lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità; diversamente, se al Sistema di Interscambio viene

¹⁵ Specifiche delle regole tecniche di cui all'Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio [versione 1.5] 15/03/2017

inviato un file in formato compresso, i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file fattura presente al suo interno.

Se il file fattura non supera tutti i controlli sopra indicati, il Sistema di Interscambio invia la notifica di scarto all'emittente o al suo intermediario.


Come indicato nel sito www.fatturapa.gov.it,¹⁶ le altre ricevute che il Sistema di Interscambio notifica sono le seguenti:

- ricevuta di consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file fattura;
- notifica di mancata consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file fattura;
- notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al Sistema di Interscambio per segnalare l'accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al Sistema di Interscambio entro il termine di 15 giorni;
- notifica di decorrenza termini: messaggio che il Sistema di Interscambio invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto la notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della *ricevuta di consegna* o dalla data della notifica di mancata consegna, ma solo se questa sia seguita da una *ricevuta di consegna*. Con questa notifica il Sistema di Interscambio comunica al destinatario l'impossibilità di inviare, da quel momento in poi, la notifica di esito committente e al trasmittente l'impossibilità di ricevere la notifica di esito;
- attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file al destinatario per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all'interno dell'*Indice delle Pubbliche Amministrazioni*, oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione).

Tutti i messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio vengono firmati elettronicamente mediante una firma elettronica di tipo XAdES-Bes.

Di seguito la rappresentazione del flusso dei messaggi riportata nella medesima pagina web già precedentemente indicata:

¹⁶ <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm>



Fonte: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2>.

4. Fatturazione elettronica B2B/B2C tramite Sdl. Lo studio professionale “Modello evoluto/digitale”

Dopo aver esaminato il funzionamento del sistema di interscambio (Sdl) che occupa un posto centrale nel processo di fatturazione elettronica, si è ipotizzata l'operatività di uno studio professionale completamente digitalizzato in un mondo di sole fatture elettroniche. Per esigenze di semplificazione abbiamo ipotizzato che non siano presenti cause di esclusione o altre situazioni particolari che vedrebbero coesistere fatture analogiche e digitali. Obiettivo dell'analisi è mostrare come potrebbe essere organizzata dallo studio del commercialista la tenuta di una contabilità semplificata digitalizzata, nell'ipotesi che gli sia stata assegnata la gestione dell'intero processo di fatturazione, contabilizzazione e conservazione delle fatture.

L'analisi del modello evoluto/digitale è stata eseguita ipotizzando la seguente situazione:

- il cliente dello studio è una impresa in contabilità semplificata che emette annualmente 250 fatture di vendita, e riceve 200 fatture di acquisto;
- lo studio ha una soluzione software integrata e composta da tre moduli: modulo di contabilità, modulo di gestione elettronica documentale (GED) che consente ai clienti la produzione da remoto delle fatture di vendita e l'accesso ai documenti archiviati, ed il modulo di conservazione documentale digitale, rilevando che la conservazione può essere, oltre che eseguita in house, esternalizzata a conservatori specializzati;
- lo studio emette, nel senso che firma digitalmente tramite firma remota o automatica¹⁷ i dati della fattura inseriti dal cliente sulla piattaforma GED, e riceve per conto del cliente le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, ed offre un servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche;
- le fatture di vendita e di acquisto del cliente dello studio, al fine verificare la correttezza delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale Iva proposta dall'Agenzia delle Entrate, vengono registrate nel modulo di contabilità;
- il cliente non emette corrispettivi, e non esegue importazioni, esportazioni, cessioni o acquisti intracomunitari. In queste situazioni non si riscontra l'obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria e, salvo diverse singole scelte organizzative, la gestione di tali documenti è analoga a quella attuale.

4.1. Fatture di vendita

1-Compilazione da remoto della fattura. Il cliente dello studio accede via web al modulo GED, e previa autenticazione entra nella propria area riservata ove potrà creare da remoto la fattura elettronica tramite inserimento manuale dei dati che la compongono;

¹⁷ Cfr. documento CNDCEC, “Breve guida sulle firme elettronica”, 18 gennaio 2018

2-Generazione della fattura. Nel compilare la fattura, il modulo GED propone al cliente il numero della fattura, la data, e tutti i dati inerenti il cessionario/committente quali la denominazione, la sede, la partita Iva, il codice destinatario oppure l'indirizzo PEC;

3-Verifica della fattura da parte dello studio. Il modulo GED verifica che tutti i dati obbligatori richiesti dalla normativa di riferimento siano inseriti (e.g. art.21 DPR 633/72, DMEF 3 aprile 2013 n.55, ecc), ed esegue, per quanto possibile, i controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio.

4-Generazione file log. Il modulo GED, al fine di comprovare le attività svolte dal cliente, genera e conserva una serie di file di log, quali: IP address ed utente che ha inserito i dati della fattura, data ed ora in cui è stata svolta l'attività (giorno, mese, anno, ora, minuto, secondo), durata dell'attività, ecc;

5-Firma digitale. Il titolare dello studio professionale (o altro soggetto formalmente delegato) provvede a firmarla digitalmente tramite firma digitale remota o automatica, assumendo in questo modo il ruolo di "emittente", rilevando che l'art. 21, 1 comma DPR 633/72 riporta testualmente "fermo restando la sua responsabilità" [del cedente prestatore] pertanto, nella sostanza, in questo preciso contesto, la firma digitale ha l'obiettivo di cristallizzare il documento informatico e non di approvarne il contenuto.

6-Trasmissione al Sdl. La fattura elettronica viene trasmessa telematicamente al Sdl tramite canale web service (o altro canale quale FTP o PEC) messo a disposizione al commercialista dalla propria software house o da altro provider;

7-Ricevute e notifiche. Le ricevute e le notifiche pervenute dal Sdl tramite canale web service (o altro canale quale FTP o PEC), vengono acquisite automaticamente nel modulo GED al fine di consentire al cliente e all'utente di studio di poter verificare l'esito delle fatture emesse scartate dal Sdl, accettate o rifiutate dal cliente, con decorrenza termini se trascorsi 15 giorni senza che il cliente si sia espresso¹⁸. Il cliente dello studio verrà informato delle suddette ricevute e notifiche previa attivazione di alert elettronici (sms, mail, ecc...).

8-Contabilizzazione delle fatture. Dopo che le fatture elettroniche sono state validamente emesse dal Sdl, l'utente di studio avvia la contabilizzazione automatica delle fatture emesse nel periodo, con importazione dei dati dal modulo GED al modulo di contabilità;

9-Consultazione. Le fatture elettroniche emesse, così come le ricevute e le notifiche, sono ricercabili e consultabili da remoto nel modulo GED in formato leggibile (e.g. PDF) tramite apposita funzione di ricerca;

10-Conservazione digitale. Le fatture elettroniche e le ricevute/notifiche pervenute dal Sdl, vengono conservate in modalità digitale, con apposizione all'Indice del pacchetto di archiviazione (formato SInCRO) della firma digitale e della marca temporale del titolare dello studio quale Responsabile della conservazione. Ricordiamo che la conservazione digitale può essere eseguita dallo studio con una soluzione in house e, in questo caso, sarà necessario maturare adeguate competenze, oltre che dotarsi di idonei strumenti di salvataggio dei dati (backup in cloud, ecc...). Nell'ipotesi in cui si esternalizzasse il servizio a soggetti specializzati, si rileva che vi sono altresì i conservatori accreditati Agid (art. 44 bis del CAD) in grado di garantire alti livelli in termini di affidabilità finanziaria, organizzativa e sicurezza informatica.

¹⁸ Sul punto vi è una concreta ipotesi al vaglio del legislatore di eliminare le notifiche di esito.

4.2. Fatture di acquisto

1-Ricezione della fattura. La fattura elettronica XML dei fornitori del cliente dello studio arriva dal Sdl tramite canale web service (o altro canale quale FTP o PEC) messo a disposizione dalla propria software house o da altro provider, e viene acquisita dal modulo GED. Il commercialista, quindi, potrà impiegare il canale web service per ricevere ed emettere le fatture dei propri clienti, con la conseguenza che, in questo caso, verrà instaurato un forte legame con la software house, oppure utilizzare il proprio indirizzo PEC che, se anche meno performante, renderà lo studio professionale più autonomo¹⁹.

2-Generazione file log. Il modulo GED, al fine di comprovare il momento di ricezione della fattura elettronica, genera e conserva una serie di file di log, quali: ID del file, data ed ora di ricezione (giorno, mese, anno, ora, minuto, secondo), etc;

3-Verifica della fattura da parte del cliente. La fattura elettronica viene convertita dal modulo GED in un formato leggibile all'occhio umano (e.g. PDF) e messa nella disponibilità del cliente dello studio per verificare se i dati sono corretti rispetto ai documenti in suo possesso, quali DDT ricevuti (se beni), oppure ordini di acquisto (se servizi), con possibilità da parte del cliente di emettere una "Notifica di Esito" di rifiuto indicando i motivi del rifiuto, anche tramite l'ausilio di un elenco predefinito di motivazioni proposto dal modulo GED²⁰. Il cliente dello studio verrà informato delle fatture ricevute previa attivazione di alert elettronici (sms, mail, ecc...).

4-Trasmissione delle notifiche di esito. Tramite canale web service (o altro canale quale FTP o PEC), il modulo GED trasmette al Sdl le eventuali "Notifica di Esito" di rifiuto oppure di accettazione pervenute dal cliente dello studio;

5-Preparazione delle fatture per la contabilizzazione. Le fatture elettroniche pervenute dal Sdl vengono temporaneamente memorizzate in un'area del modulo GED, in attesa di essere contabilizzate secondo una prestabilita tempistica;

6-Verifica delle fatture da parte dello studio. Prima della contabilizzazione, le fatture elettroniche vengono controllate dall'utente dello studio, per verificare per esempio se i dati fiscali sono corretti, dopodiché si procede alla loro contabilizzazione;

7-Contabilizzazione delle fatture. Dopo che le fatture elettroniche sono state controllate dal cliente, l'utente di studio avvia la contabilizzazione semi-automatica delle fatture di acquisto ricevute nel periodo, con importazione dei dati dal modulo GED al modulo di contabilità, e con la sola richiesta all'utente di validare i dati proposti, quali per esempio il conto di mastro in cui registrare in contabilità il costo, la % di detrazione Iva e di deduzione del costo. L'utente di studio, al fine di verificare la corrispondenza tra i dati proposti dal modulo di contabilità e quelli contenuti in fattura, potrà richiamare la fattura in formato leggibile, oppure suddividere lo screen in due aree: nell'area di sinistra comparirà la fattura in formato leggibile, e nell'area di destra la registrazione contabile con i campi già compilati e solo da convalidare;

¹⁹ In alternativa, sulla base della proposta discussa nel Forum sulla Fattura Elettronica, l'Agenzia delle Entrate potrebbe mettere a disposizione degli utenti in apposita area autenticata del proprio sito i duplicati informatici delle fatture elettroniche ricevute. Tale sezione potrebbe essere interrogabile massivamente anche da soggetti diversi dal contribuente stesso (ovviamente muniti di delega). In tal modo, l'acquisizione dei documenti passivi da parte del commercialista potrebbe avvenire anche attraverso questa modalità.


²⁰ Vedasi nota 18.

8-Protocollazione. Dopo che le fatture elettroniche di acquisto sono state contabilizzate, il modulo di conservazione digitale acquisisce dal modulo di contabilità i protocolli Iva (art. 25 del DPR 633/72) e li registra all'interno dell'Indice del pacchetto di archiviazione in formato XML e conforme allo standard SInCRO;

9-Consultazione. Le fatture elettroniche di acquisto, così come le notifiche di esito, sono ricercabili e consultabili da remoto nel modulo GED in formato leggibile (e.g. PDF) tramite apposita funzione di ricerca;

10-Conservazione digitale. Le fatture elettroniche e le notifiche di esito inviate al SdI vengono conservate in modalità digitale, con apposizione all'Indice del pacchetto di archiviazione (formato XML e conforme allo standard SInCRO) della firma digitale e della marca temporale del titolare dello studio quale Responsabile della conservazione.

Figura 1 - Overview dello studio professionale "modello evoluto"



5. Analisi comparativa modello analogico/digitale

Tab. 1. Gestione del CICLO ATTIVO del cliente di studio

Fase	Attività	ANALOGICO	DIGITALE
1	Compilazione da remoto della fattura	Attività eseguita dal cliente in modalità analogica	Attività eseguita dal cliente
2	Generazione della fattura	Attività eseguita dal cliente in modalità analogica	Attività eseguita dal cliente
3	Verifica della fattura da parte dello studio	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività automatizzata
4	Generazione file log		Attività automatizzata
5	Firma digitale		Attività automatizzata
6	Trasmissione al Sdl		Attività automatizzata
7	Ricevute e notifiche		Attività automatizzata
8	Contabilizzazione delle fatture	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività semi-automatica con intervento operatore Studio
9	Consultazione	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività eseguita dal cliente
10	Conservazione	Conservazione analogica studio/cliente	Conservazione digitale - attività automatizzata

Tab. 2. Gestione del CICLO PASSIVO del cliente di studio

Fase	Attività	ANALOGICO	DIGITALE
1	Ricezione della fattura	Attività eseguita manualmente da cliente/studio	Attività automatizzata
2	Generazione file log		Attività automatizzata
3	Verifica della fattura da parte del cliente	Attività eseguita dal cliente	Attività eseguita dal cliente
4	Trasmissione delle notifiche di esito		Attività automatizzata
5	Preparazione delle fatture per la contabilizzazione	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività automatizzata
6	Verifica delle fatture da parte dello studio	Attività eseguita manualmente	Attività eseguita manualmente
7	Contabilizzazione delle fatture	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività semi-automatica con intervento operatore
8	Protocollazione	Attività eseguita manualmente dallo Studio	Attività automatizzata
9	Consultazione	Attività eseguita da cliente/studio	Attività eseguita da cliente/studio
10	Conservazione	Conservazione analogica studio/cliente	Conservazione digitale - attività automatizzata

6. Considerazioni finali

La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria tra privati introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 spinge decisamente verso la piena digitalizzazione dei servizi contabili alla clientela. Ciò può rappresentare non soltanto un rischio, ma anche un'opportunità per i Commercialisti che, però, dovranno mostrarsi proattivi e tempestivi sia nell'organizzazione dello studio, investendo in nuove soluzioni informatiche e formazione, sia verso i clienti, soprattutto quelli meno attrezzati sul digitale, che dovendo obbligatoriamente riorganizzarsi, potranno trovare nel Commercialista un valido punto di riferimento.

In particolare, nell'ambito formativo sarà determinante attrezzarsi repentinamente in programmi di riqualificazione del personale dello studio con particolare riguardo al personale impegnato direttamente nella contabilità e nell'assistenza alla clientela di base.

Inoltre, come ampiamente messo in luce nel documento, l'esistenza di un certo numero di casi di esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica creerà inevitabilmente una sorta di "doppio binario" che, in molti casi vedrà la coesistenza di un modello analogico di fatturazione accanto a quello digitale, imponendo ancora, seppure in misura molto ridotta, alcuni adempimenti collaterali che con la fatturazione elettronica sono soppressi.

È di tutta evidenza che anche quella fascia di clientela degli studi professionali di dimensioni più ridotte e che opera con regimi contabili semplificati, nell'ottica di una collaborazione sempre necessaria e utile, continuerà a rivolgersi al Commercialista per la tenuta della contabilità. Un'evidenza questa che non può, però, vedere i Commercialisti passivi di fronte a un cambiamento che si preannuncia epocale e che vede coinvolti certamente un gran numero di essi, dal momento che, come indicato unanimente le varie indagini statistiche condotte, oltre il 90% degli iscritti all'Albo svolge attività contabile e fiscale di base e oltre l'80% trae la maggior parte del suo fatturato da tale attività.

Proprio nell'ottica della necessaria trasformazione organizzativa dello studio, il modello evoluto/digitale presentato nel documento intende essere un primo modello di riferimento per indicare una direzione percorribile in tal senso.

I principali elementi di interesse del modello possono essere così brevemente riassunti:

- **la collaborazione studio-cliente** diventerà sempre più rilevante, perché consentirà al Commercialista di continuare a svolgere, anche se in modo diverso, quel ruolo centrale di intermediario tra azienda ed Amministrazione Finanziaria che da sempre lo contraddistingue;

- **l'integrazione tra i diversi moduli** che compongono la soluzione software dello studio professionale, consentirà al Commercialista di massimizzare i vantaggi ed i benefici derivanti dalla digitalizzazione, ove con integrazione si intende la capacità dei software di scambiarsi dati in modo veloce e senza ambiguità, favorendo la condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti che vi partecipano;

- **si valorizzano i dati delle fatture** che lo studio è in grado di intercettare in tempo reale, informazioni che costituiscono un vero e proprio patrimonio e ad esse potranno essere agganciati servizi a valore aggiunto da proporre ai clienti;

- **si riduce l'inserimento manuale** di una moltitudine di dati contabili da parte del personale degli studi, che vedranno modificate parte delle loro abituali attività e potranno dedicarsi ad attività diverse.